

Direttiva sull'equivalenza della formazione preliminare

sulla

Formazione preliminare per l'ammissione all'esame federale di istruttore di guida.

Versione 3.0 del 01.07.2025

1 INTRODUZIONE

1.1 Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica alle persone che desiderano essere ammesse all'esame professionale federale per maestro/maestra conducente ai sensi del regolamento d'esame del 29 agosto 2007, paragrafo 3.31 lettera a, ma che non dispongono di un certificato federale di capacità (CFC) derivante da almeno tre anni di formazione professionale di base. È vincolante per la procedura di ammissione all'esame professionale federale di maestro/maestra conducente.

1.2 Oggetto del regolamento

La presente direttiva disciplina i requisiti, la procedura e le responsabilità per il riconoscimento dell'equivalenza della formazione preliminare ai sensi del paragrafo 3.31 lettera a del Regolamento d'esame per l'esame federale di maestro/maestra conducente.

1.3 Obiettivo

L'obiettivo di questa direttiva è creare una base standardizzata e trasparente per la valutazione dell'equivalenza della formazione preliminare.

Esse precisano i requisiti del regolamento d'esame (punto 3.31 lett. a) per quanto riguarda l'equipollenza della formazione preliminare e, attraverso la procedura di equipollenza, chiariscono se sono soddisfatti i requisiti per l'ammissione all'esame federale.

1.4 Scopo della direttiva

Lo scopo di questa direttiva è garantire che i candidati siano ammessi all'esame professionale federale di maestro/maestra conducente solo se - in assenza di un certificato federale di capacità (CFC) per almeno tre anni di formazione professionale di base - dispongono di una formazione precedente riconosciuta come equivalente.

La direttiva e la valutazione dell'equivalenza in essa prevista proteggono i candidati interessati dal dover completare l'intero programma di formazione modulare senza avere la certezza che l'ammissione all'esame sia effettivamente possibile in un secondo momento.

1.5 Destinatari

La presente direttiva si rivolge ai seguenti gruppi di destinatari:

Candidati

Persone che desiderano iscriversi all'esame professionale federale per maestro/maestra conducente, ma che non dispongono di un certificato federale di capacità (CFC) per almeno tre anni di formazione professionale di base. La direttiva fornisce indicazioni sui requisiti, sulla procedura di richiesta e sulle prove da presentare nell'ambito della valutazione dell'equivalenza.

Commissione per l'assicurazione della qualità CGQ

La CGQ è responsabile della valutazione delle domande di equivalenza presentate, dell'applicazione dei criteri di valutazione definiti nel sito e della decisione finale sul riconoscimento dell'equivalenza. La direttiva definisce in modo vincolante la procedura di valutazione, le responsabilità e i requisiti di contenuto della CGQ.

Fornitori di moduli

Fornitori di moduli preparatori nell'ambito della formazione per diventare maestro/maestra conducente. La direttiva fornisce loro una base affidabile per informare e consigliare i partecipanti e per organizzare i requisiti di ammissione ai moduli.

2 AREA DI RESPONSABILITÀ

2.1 Candidati

I candidati che non hanno un certificato federale di capacità AFC sono responsabili di:

- Compilare un dossier completo con tutte le prove pertinenti (ad es. certificati di formazione, referenze lavorative, diplomi di lingua)
- dimostrare le competenze linguistiche e la formazione generale, se queste non fanno parte della qualifica principale
- Presentazione del dossier in conformità con la sezione 3.1 della presente direttiva

2.2 Commissione per la garanzia della qualità CGQ

La CGQ è l'organo supremo nella procedura di equivalenza e svolge i seguenti compiti:

- Determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli di studio nazionali e stranieri.
- Approvazione delle direttive
- Decisione giuridicamente vincolante e contestabile sull'ammissione all'esame federale nell'ambito della procedura di ammissione dell'esame.

2.3 Segreteria dalla CGQ

Per conto della CGQ, la segreteria assume i compiti operativi della procedura. In particolare:

- l'accettazione e l'esame preliminare formale delle domande di equivalenza
- Esecuzione dell'esame del contenuto e della valutazione dei documenti presentati sulla base dei criteri definiti dalla CGQ.
- preparazione di un rapporto preliminare, non giuridicamente vincolante, sui risultati dell'esame ("rapporto consultivo")

3 PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA DI EQUIVALENZA

La valutazione dell'equivalenza da parte della CGQ è soggetta a una tassa e viene addebitata in base al regolamento tariffario della CGQ.

La CGQ raccomanda espressamente di effettuare questa valutazione di equivalenza prima dell'inizio del programma di formazione.

3.1 Documenti da presentare

I candidati che richiedono l'equivalenza devono presentare un portfolio delle loro attività precedenti e delle competenze acquisite. Il portfolio deve essere trasparente, verificabile in tutte le sue parti e verificabile.

Contiene in particolare:

- data e durata della formazione, della formazione continua e dell'attività professionale
- Elenco delle competenze acquisite
- Certificati, diplomi, attestati, carte d'identità

Se la formazione non è stata completata in una lingua ufficiale della Confederazione (tedesco, francese, italiano), è necessario presentare un certificato di almeno livello B2 secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).

I dati personali dei candidati saranno trattati in modo confidenziale.

3.2 Centro di candidatura

La candidatura viene presentata per via elettronica attraverso lo strumento di amministrazione della CGQ, Admin-tool (www.qsk-fahrlehrer.ch).

I programmi di formazione e l'esperienza professionale vengono elencati e documentati con le relative prove in formato PDF.

4 DECISIONE SUL RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA

La segreteria CGQ effettua un esame preliminare dei documenti presentati e su questa base redige un rapporto consultivo.

Questo rapporto:

- contiene una valutazione professionale sul riconoscimento o meno dell'equivalenza
- aiuta i candidati a orientarsi e a pianificare la loro formazione sulla base della loro formazione precedente.

Una decisione giuridicamente vincolante e contestabile sul riconoscimento dell'equivalenza della formazione precedente viene presa dalla CGQ solo nell'ambito dell'iscrizione all'esame professionale federale. Solo allora:

- viene presa una decisione definitiva sull'ammissione all'esame, tenendo conto di tutti gli elementi di prova
- viene presa una decisione ufficiale che, in caso di rifiuto, è accompagnata da informazioni sul diritto di ricorso.

5 DISPOSIZIONE FINALE

5.1 Entrata in vigore

La presente linea guida entra in vigore il 01.07.2025 e sostituisce tutte le versioni precedenti.

ALLEGATO: CRITERI DI EQUIVALENZA

I Competenze linguistiche

Le conoscenze linguistiche in una lingua ufficiale della Confederazione (tedesco, francese o italiano) sono considerate sufficienti se

- la formazione professionale è stata completata in una di queste tre lingue oppure se
- è disponibile un titolo d'esame nella lingua in questione al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue QCER (Certificati linguistici riconosciuti secondo l'elenco della Segreteria di Stato della migrazione SEM).

II Insegnamento della cultura generale

L'insegnamento della cultura generale è incentrato su argomenti e attività. Comprende 120 lezioni per anno scolastico. Gli obiettivi didattici sono organizzati nelle aree di apprendimento della lingua, della comunicazione e della società. Gli argomenti si riferiscono alla situazione personale, professionale e sociale degli studenti.

Per ottenere l'equivalenza con un programma triennale di formazione professionale di base, è necessario completare 360 lezioni nell'area dell'insegnamento della cultura generale.

I dettagli e i contenuti sono riportati nell'Ordinanza della SEFRI sui requisiti minimi dell'insegnamento della cultura generale nella formazione professionale.

III Durata e portata della formazione

Una qualifica di livello secondario superiore (formazione professionale con CFC) corrisponde a: almeno 120 giorni di scuola
almeno 3 anni di formazione pratica (compresi i tirocini formativi).

La seguente tabella ha lo scopo di supportare la valutazione dell'equivalenza:

Formazione	Numero di giorni		Differenza	
	Giorni di scuola	Pratica	Giorni di scuola/ Giorni di teoria ¹	Pratica ²
CFC di un apprendistato di tre anni	120 giorni	3 anni		
2 anni di scuola commerciale e 1 anno di pratica con CFC	400 giorni	1 anno		
Maturità, scuola specializzata, ecc.	>600 giorni	0		
Completato studi	>800 giorni	Individuale		
2 anni di apprendistato / certificato ³	80 giorni	2 anni	40 giorni	1 anno

¹Livello secondario superiore (formazione professionale di base, diploma di maturità, scuola specializzata).

²Prova di attività professionale (incl. stage di formazione, servizio civile e militare con certificato di lavoro, ecc.)

³Dopo l'apprendistato iniziale / certificato di apprendistato, devono essere dimostrati altri giorni di scuola ed esperienza pratica (continuazione, proseguimento).

Spiegazioni

I corsi di formazione non completati sono riconosciuti solo se è stata ottenuta almeno un'altra qualifica a livello secondario superiore o terziario.

Il calcolo della pratica si basa su un'occupazione a tempo pieno. In caso di impiego a tempo parziale, il periodo di lavoro riconosciuto viene preso in considerazione in proporzione all'impiego.

Per le scuole a tempo pieno con vacanze scolastiche regolari:

200 giorni all'anno (deducendo 12 settimane di vacanze, comprese quelle estive)

20 giorni al mese (senza vacanze)

IV Titoli di formazione professionale esteri

I titoli di formazione professionale esteri sono soggetti a una valutazione di equivalenza da parte della competente Commissione per la garanzia della qualità CGQ nell'ambito della valutazione dei requisiti di ammissione all'esame federale di maestro/maestra conducente.

La comparabilità con le qualifiche svizzere è generalmente possibile se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

- la qualifica estera si basa su norme giuridiche o amministrative statali ed è stata ufficialmente rilasciata da un'autorità o da una formazione competente nel Paese d'origine
- La qualifica corrisponde a un livello di formazione comparabile all'interno del sistema educativo svizzero.
- La durata della formazione è equivalente a quella della corrispondente formazione svizzera.
- Prova di formazione generale e competenza linguistica di almeno livello B2 in una delle lingue ufficiali della Confederazione (tedesco, francese, italiano), a meno che la formazione non sia già stata completata in una di queste lingue.

V Titoli di studio stranieri

Secondo le raccomandazioni di swissuniversities (www.swissuniversities.ch) dell'11 novembre 2021, per il riconoscimento degli attestati di maturità stranieri si applicano i seguenti criteri di base

1. **Obiettivo formativo:** il diploma di maturità deve consentire l'accesso generale a tutti i corsi di laurea del Paese che lo rilascia e fornire un'istruzione ampia, equilibrata e coerente, non orientata a una formazione professionale specifica.
2. **Durata della formazione:** l'intera formazione a livello primario e secondario deve durare almeno dodici anni, mentre il livello secondario superiore generalmente dura almeno tre anni.

3. **Contenuti educativi:** negli ultimi tre anni di scuola, devono essere seguite almeno sei materie di cultura generale, indipendenti l'una dall'altra, tra cui
- Prima lingua (lingua madre)
 - seconda lingua
 - matematica
 - scienze naturali (biologia, chimica o fisica)
 - Scienze umane e sociali (geografia, storia o economia/giurisprudenza)
 - Un'altra materia dalle categorie precedenti o dall'informatica o dalla filosofia.

Questi criteri si basano sui requisiti del diploma di maturità svizzero e tengono conto dei requisiti della Convenzione di Lisbona.

Inoltre, è richiesta una prova di competenza linguistica di almeno livello B2 in una delle lingue ufficiali della Confederazione Svizzera (tedesco, francese, italiano), a meno che il corso non sia già stato completato in una di queste lingue.